

Statuto

Articolo 1 Costituzione

- 1) E' costituita l'associazione di ispirazione animalista denominata "La Cincia Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale", o piu' brevemente designata come "La Cincia ONLUS" e' regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, dalle normative Regionali e dal presente Statuto.. L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale" o l'acronimo "ONLUS"
- 2) La struttura dell'associazione e' ispirata a principi di solidarietà, di utilita' sociale, di trasparenza e democrazia tali da consentire e favorire l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'associazione stessa.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata; potra' essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalita' previste nell'Art. 15.
- 4) L'Associazione ha sede in Val della Torre (Torino), via Madonna della Bassa 11.
- 5) A seguito di conforme delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione puo' cambiare sede o istituire sezioni distaccate in altro luogo senza richiedere variazione del presente Statuto.

Articolo 2 Finalita' dell'Associazione

- 1) L'Associazione intende operare nell'ambito del settore indicato al punto 8 dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.
- 2) Scopo primario dell'Associazione e' la realizzazione e gestione di un Rifugio per animali e in particolare: animali in stato di abbandono, animali i cui proprietari non possono piu' averne cura in modo termporaneo o definitivo, animali legalmente usciti dal circuito della "sperimentazione" e comunque bisognosi di cure e riabilitazione, con l'obiettivo dell'adozione presso persone di cui si sia verificata l'affidabilita' e la serieta' di intenti.
- 3) L'Associazione intende in particolare dedicarsi alla cura dei gatti, con l'obiettivo di garantire loro un alto livello di assistenza sanitaria e un'ospitalita' che sia rispettosa delle caratteristiche di specie e individuali.
- 4) L'Associazione intende farsi promotrice di iniziative volte alla sensibilizzazione della popolazione in tema di diritti, benessere e tutela degli animali.
- 5) L'Associazione intende inoltre proporsi in prima istanza presso le Autorita' Comunali del comprensorio "Comunita' Montana val Ceronda Casternone", per le attivita' di censimento, profilassi e sterilizzazione delle colonie feline in conformita' alla legge nazionale 281/91 e regionale 34/93.
- 6) L'Associazione intende proporsi presso Enti e Istituzioni territoriali ai diversi livelli per attivare Convenzioni e/o progetti specifici volti alla protezione, salvaguardia, cura e riabilitazione degli animali.
- 7) L'Associazione, nella propria autonomia, intende instaurare rapporti di positivo confronto con le altre Organizzazioni e movimenti di ispirazione animalista e ambientalista in termini di collaborazione e proposizione; si riserva di partecipare, aderire o sostenere iniziative



- specifiche promosse da altre organizzazioni e movimenti a valle di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 8) Gli aderenti che prestano attivita' presso la struttura saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attivita' stessa nonche' per la responsabilita; civile verso terzi.
- 9) L'Associazione puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento, oppure occorrente a qualificare o specializzare l'attivita' dell'Associazione.
- 10) L'associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 Natura dell'Associazione

1) L'Associazione e' apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Articolo 4 Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

- 1) Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di dotazione e di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) erogazioni, donazioni, lasciti testamentari pervenuti all'Associazione.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) liberi contributi degli aderenti e di privati cittadini;
 - b) cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;
 - c) quote associative e contributi degli aderenti;
 - d) contributi dello Stato, Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
 - e) erogazioni, donazioni, lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da Convenzioni con Enti, Istituzioni Pubbliche e/o altre Organizzazioni;
 - g) rendite da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - h) entrate derivanti da sponsorizzazioni e attivita' commerciali, produttive e di servizio a titolo marginale;
- 3) Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, la relazione gestionale secondo le modalita' e con i dati specificati nel Regolamento Interno e il bilancio di previsione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria da tenersi entro il mese di aprile.
- 4) I fondi raccolti sono finalizzati esclusivamente al perseguimento dei fini sociali; eventuali attivi di gestione vengono iscritti all'esercizio successivo.
- 5) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non



- siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- 6) L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Articolo 5 Membri dell'Associazione

- 1) Il numero di aderenti e' illimitato.
- 2) possono far parte dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.
- 3) Diventano soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

Articolo 6 Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

- 1) Possono essere ammesse in qualita' di Socio le persone maggiorenni che abbiano manifestato e manifestino sensibilita' e condivisione degli scopi e della cultura dell'Associazione, che ne condividano l'impostazione, le regole organizzative e che ne sottoscrivano il presente Statuto e il Regolamento Interno (quando disponibile).
- 2) Sono da considerarsi Soci Ordinari coloro che, senza discriminazione di razza, opinione politica, o sentimento religioso, ne faranno richiesta in forma scritta e la cui domanda verra' accettata dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri di ammissione sotto elencati.
- 3) Nel seguito si elencano i criteri in base ai quali il Consiglio Direttivo puo' rigettare una domanda di adesione all'Associazione:
 - a) il richiedente svolge attivita' incompatibile con le finalita' dell'Associazione;
 - b) il richiedente appartiene ad altre associazioni che perseguono fini in contrasto con quelli di questa Associazione;
 - c) il richiedente non accetta di sottoscrivere il presente Statuto e/o il Regolamento Interno (quando disponibile);
 - d) il richiedente non offre motivazioni e convinzioni valide per l'ingresso nell'Associazione; o parimenti non viene ritenuta idonea a perseguirne gli scopi, o sussistono fondate ragioni per temere che il richiedente possa costituire elemento di turbativa dell'ordinata vita dell'Associazione.
- 4) Avverso l'eventuale reiezione della domanda di associazione e' ammesso il ricorso all'Assemblea ordinaria.
- 5) Il vincolo associativo e' a tempo indeterminato e l'adesione viene rinnovata in forma tacita al versamento della quota associativa.
- 6) Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 7) La dimissione volontaria di un Socio puo' essere presentata in qualunque momento e diventa effettiva a far data dalla prima riunione del Consiglio Direttivo;



- 8) :La qualita' di socio si perde per:
 - a) recesso (presentato in qualsiasi momento);
 - b) per il mancato pagamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
 - c) per esclusione conseguente a comportamenti come specificato al comma seguente.
- 9) L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per negligenza, incuria o inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento interno;
 - b) perche' il socio ha causato seri danni agli animali ospiti del Rifugio;
 - c) perche' il socio ha assunto, anche all'esterno, comportamenti o posizioni in contrasto con i fini dell'Associazione o tali da danneggiarne il buon nome e la credibilita';
 - d) perche' il socio ha inferto evidenti danni materiali o morali all'Associazione e/o al Rifugio;
- 10) In ogni caso prima di procedere all'esclusione di un Socio gli devono essere contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendogli facolta' di difesa nell'assemblea; .
- 11) Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate

Articolo 7 Diritti e Doveri dei Soci

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente Statuto, il Regolamento Interno (quando disponibile) e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa stabilita.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare alle Assemblee con diritto di voto e di accedere alle cariche elettive;
 - b) a partecipare a tutte le attivita' promosse dall'associazione
 - c) I soci hanno diritto di prendere visione ed ottenere copia del bilancio, dei verbali del Consiglio Direttivo e di ogni documento contabile previsto per legge e/o da Regolamento Interno (quando disponibile).
 - d) I soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con facolta' di intervento, facolta' di proporre punti all'Ordine del Giorno ma senza diritto di voto.
- 3) I soci hanno diritto e sono incoraggiati a partecipare alla vita associativa nei suoi momenti formali e informali, fornendo il proprio contributo in termini di impegno concreto e/o di apporto intellettuale. La qualita' di socio non comporta pero' obbligo di impegno fattivo o continuativo nella vita dell'Associazione; il livello di impegno di un socio non puo' essere causa di discriminazione o esclusione.



Articolo 8 Organi sociali

- 1) Organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente:

Articolo 9 Assemblea

- L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di 2 (due) deleghe..
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre::
 - a) elegge il Consiglio Direttivo;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
 - c) approva lo Statuto, il documento Politiche del Rifugio, Regolamento Interno e le relative variazioni;
 - d) delibera l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera l'esclusione e la decadenza degli associati;
 - f) su proposta del Consiglio Direttivo delibera la costituzione di eventuali Commissioni di carattere tecnico specialistico
 - g) altre questioni di particolare rilevanza per la vita dell'Associazione.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento Interno, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.
- 7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima (almeno 24 ore dopo).
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà dei Soci in prima convocazione e dalla metà dei presenti in seconda convocazione; il Presidente puo' richiedere che determinate decisioni vengano assunte a maggioranza qualificata.



- 9) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre la presenza e il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
- 10) I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

- il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici e comunque dispari. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i singoli membri possono essere rieletti senza limite di numero di mandato. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
- 2) I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.
- 3) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
- 4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo
 - c) nominare il Presidente e il Vice-Presidente dell'Associazione
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci ed in particolare:
 - I. monitorare l'andamento delle attivita' dell'Associazione (la gestione del Rifugio in primo luogo) e mettere in atto le eventuali azioni correttive;
 - II. deliberare sulle questioni disciplinari e regolamentari;
 - III. autorizzare le spese entro gli ambiti delineati nel bilancio di previsione;
 - IV. deliberare sulla partecipazione, adesione o sostegno di iniziative specifiche promosse da altre organizzazioni e movimenti (a maggioranza qualificata).
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (salvo i casi in cui si richieda la maggioranza qualificata).
- 7) I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo deve essere convocato sulla base di un Ordine del Giorno comunicato in tempo utile ai Soci.
- 9) Il Consiglio Direttivo ha facolta' di articolarsi in Organi Direttivi con competenze tecniche specifiche (sanita', acquisti, ecc).



Articolo 11 Presidente e Vice

- 1) Al Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
- 2) Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.
- 3) Il Presidente ha il diritto/dovere di svolgere un ruolo di indirizzo nell'Associazione, di operare attivamente alla risoluzione delle evetuali controversie, di costituire punto di riferimento e mediazione tra le diverse anime e sensibilita' espresse dai soci.
- 4) Il Presidente ha facolta' di convocare l'Assemblea straordinaria dell'Associazione in relazione all'assunzione di decisione di particolare rilevanza.
- 5) Il Presidente ha facolta' di richiedere, in seno al Consiglio Direttivo che una specifica decisione di particolare importanza venga assunta a maggioranza qualificata:

Articolo 12 Gratuita' delle cariche

- 1) Ogni carica associativa viene di norma ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.
- 2) E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a.

Articolo 13 Intrasmissibilita' della quota sociale

1) La quota sociale, o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 14 Divieto di distribuzione degli utili

2) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione

Articolo 15 Norme specifiche per lo scioglimento dell'Associazione

 Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con maggioranza dei tre quarti degli associati, provvedendo alla nomina di uno o piu' liquidatori. Il patrimonio residuo verra' devoluto ad altre associazioni ONLUS operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilita' sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Articolo 16 Politiche del Rifugio e Regolamento Interno

- 1) Il documento "Politiche del Rifugio" e il conseguente "Regolamento Interno" (comprensivo di Regolamento Elettorale) dovranno essere redatti dal Primo Collegio Direttivo e sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.
- 2) Il "Regolamento Interno" e' il documento in cui vengono codificati le linee guida definite nel documento "Politiche del Rifugio":
- 3) Il "Regolamento Interno" come gli altri documenti citati nel presente articolo non potranno contenere norme che in alcun modo si possano configurare come discriminatorie sulla base di considerazioni di razza, censo, religione, opinione politiche.

Articolo 17 Norme di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento Interno, alle vigenti norme legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, e alle leggi e regolamenti vigenti in materia di associazioni ONLUS.

Atto non soggetto ad imposta di bollo e agevolazioni su imposta di registro ai sensi degli Art.. 17 e 22, D.Lgs.n. 460/97